



Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO CAMPIONI
AMBIENTALI PRESSO LE SEDI PROVINCIALI DELL'ARPAV**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2	DURATA	pag. 3
Art. 3	CONDIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 4	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	pag. 3
Art. 5	OBBLIGHI DELL'IMPRESA	pag. 4
Art. 6	TESSERA DI RICONOSCIMENTO	pag. 4
Art. 7	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E DEI MEZZI	pag. 4
Art. 8	VERIFICA DI CONFORMITÀ	pag. 4
Art. 9	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	pag. 5
Art. 10	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	pag. 5
Art. 11	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE	pag. 6
Art. 12	CORRISPETTIVI	pag. 6
Art. 13	REVISIONE PREZZI	pag. 6
Art. 14	RISERVA DI MODIFICAZIONI	pag. 7
Art. 15	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	pag. 7
Art. 16	PENALI	pag. 8
Art. 17	CAUZIONE DEFINITIVA	pag. 9
Art. 18	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	pag. 9
Art. 19	CONTRATTO	pag. 10
Art. 20	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 10
Art. 21	SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE	pag. 10
Art. 22	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO	pag. 11
Art. 23	RISERVATEZZA	pag. 11
Art. 24	TRATTAMENTO DEI DATI	pag. 11
Art. 25	FORO COMPETENTE	pag. 12
Art. 26	RINVIO	pag. 12

All.to B1 Disciplinare Tecnico

All.to B2 Documento Preliminare di Valutazione dei Rischi Interferenti

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio triennale di trasporto di campioni ambientali da sottoporre a prestazioni analitiche, da realizzarsi con due distinti vettori presso i centri di raccolta dei Laboratori dell'ARPAV.

Il servizio si articola nelle due seguenti tipologie di trasporto:

- un servizio di trasporto programmato, secondo il calendario riportato all'art. 2 del Disciplinare Tecnico;
- un servizio di trasporto a chiamata, per trasporti straordinari (presunti 7.000 km/anno).

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini disciplinanti le prestazioni oggetto del servizio sono stabiliti, dal presente Capitolato Speciale e dal Disciplinare tecnico allegato.

ART. 2 – DURATA

Il contratto avrà durata di anni tre, con decorrenza presunta dal 01/03/2016, e comunque dalla data indicata nel contratto.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico nonché nel presente Capitolato.

Il Fornitore si obbliga altresì:

- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPAV
- a dare immediata comunicazione ad ARPAV, per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare tecnico a:

- a) consentire ad ARPAV, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso a verifiche inerenti la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- b) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, negli atti di gara, ivi compresi gli allegati;
- c) garantire la continuità dei servizi anche in caso di scioperi, malattia o ferie del personale impiegato, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
- d) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi (D.Lgs. 395/2000; DLgs 478/2001; D.M. Trasporti 161/2011).

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere regolarmente assunto dall'Impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima. L'Amministrazione è pertanto esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ARPAV è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale incaricato dell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.

ART. 6 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 18 lett. u del D.Lgs. n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 7 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E DEI MEZZI

A seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio si procederà a verificare i mezzi di trasporto proposti dal concorrente per l'esecuzione del servizio. Eventuali correttivi da apportare agli stessi saranno segnalati in apposito Verbale il quale dovrà prevedere il termine ultimo entro cui effettuarli. ARPAV si riserva inoltre il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la corretta conservazione dei campioni alle temperature richieste, nonché l'adeguatezza dei mezzi di trasporto e delle rispettive dotazioni, alle prescrizioni di cui agli artt 4 e 5 del Disciplinare Tecnico.

ARPAV ha la facoltà di ricusare il personale messo a disposizione per il servizio, per giustificati motivi messi espressamente per iscritto e il Fornitore provvederà alla sostituzione del personale medesimo.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del contratto, il Direttore dell'esecuzione contrattuale conclude le verifiche inerenti l'avvenuta regolare esecuzione del servizio e rilascia il Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207/2010, necessario a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il Fornitore è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione che di terzi, della tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori della propria ditta, dei lavoratori di eventuali ditte subappaltatrici, di lavoratori dell'ARPAV e di terzi che possano accedere anche occasionalmente ai siti ove operano i dipendenti della ditta appaltatrice.

Il Fornitore è tenuto a dimostrare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla salute, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono.

Il Fornitore in particolare dovrà:

- a) osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
- b) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- c) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- d) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- e) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- f) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- g) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- h) fornire al Direttore dell'esecuzione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- i) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- j) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) cooperando e coordinandosi con l'ARPAV al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; a tal fine la ditta aggiudicataria dell'appalto parteciperà, prima dell'inizio dei lavori, alla specifica riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile SPP (Servizio di prevenzione e protezione) dell'ARPAV.

La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, è riassunta nella scheda All.to "1", dalla quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna a comunicare il nominativo del proprio Responsabile del servizio, a cui ARPAV dovrà fare riferimento per qualunque necessità, unitamente al numero/i telefonico/i.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di curare ogni aspetto relativo ai rapporti con ARPAV, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Sarà vincolante per il Responsabile essere reperibile in normale orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 17, per tutti i problemi che possono manifestarsi nell'esecuzione dei servizi, ivi compreso il monitoraggio dei colli in viaggio.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE

Il Fornitore è tenuto a dimostrare prima della stipula del contratto e durante la vigenza di esso, l'esistenza, la validità e l'efficacia a norma di legge sia della polizza R.C. Vettoriale, sia della polizza R.C. Auto in riferimento a tutti i mezzi con cui svolgerà il servizio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di ARPAV o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, il Fornitore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta la polizza assicurativa, a beneficio di Arpav e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpa, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ARPAV, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

In relazione a quanto sopra il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora ed impegnandosi a fare in modo che la Compagnia Assicuratrice comunichi ad ARPAV ogni eventuale inadempimento del Fornitore che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta di Agenzia, quest'ultima ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ART. 12 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPAV.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi, verranno utilizzati esclusivamente i riferimenti chilometrici di cui all'art.8 del Disciplinare Tecnico, rapportati al prezzo unitario offerto.

I prezzi proposti sono da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di ogni spesa inerente il servizio (costi per la sicurezza, ecc.), nonché ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

I prezzi convenuti in sede di aggiudicazione si intendono accettati dal Fornitore in base a propri calcoli di sua convenienza e quindi immutabili fatto salvo quanto di seguito riportato.

Conformemente all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, i prezzi contrattuali potranno essere revisionati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI). L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere motivatamente richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno di contratto. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

La variazione del prezzo eventualmente riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

ART. 14 - RISERVA DI MODIFICAZIONI

Nel periodo di esecuzione del contratto le modalità di effettuazione e la tipologia dei servizi richiesti, le tratte di collegamento tra le sedi ed i percorsi previsti, nel numero e nelle modalità, l'ubicazione delle strutture periferiche e lo stesso numero delle sedi di prelievo e consegna, potranno subire variazioni.

Le prestazioni eventualmente oggetto di variazioni che potranno, per esigenze organizzative di ARPAV, riguardare anche il calendario, obbligheranno ai sensi dell'art 311 comma 4 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici" l'Aggiudicatario, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Relativamente al servizio di trasporto a chiamata, verranno riconosciute le sole tratte effettuate, intendendo i 7.000 chilometri previsti all'anno, indicati ai soli fini dell'aggiudicazione.

Eventuali percorsi aggiuntivi o modificazioni nei percorsi che dovessero rendersi necessari successivamente all'aggiudicazione, verranno remunerati con i prezzi contrattuali pattuiti, previa comunicazione del chilometraggio variato da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia si riserva altresì la possibilità di modificare, nel corso di esecuzione del contratto particolari aspetti del sistema di trasporto complessivo individuato, apportando eventuali migliorie alle modalità di espletamento del servizio, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia organizzativa, senza che l'Aggiudicatario possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi delle prestazioni.

ART. 15 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 12 è effettuato da ARPAV in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, in duplice copia, a cura del Fornitore e riportare il corrispettivo relativo all'attività ordinaria programmata (prezzo unitario per chilometri percorsi), nonché quello dovuto per i servizi resi su chiamata durante il periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Agli effetti della fatturazione saranno ammesse al pagamento solo le tratte attestate dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, previa verifica della regolare esecuzione del servizio svolto.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti dell'ARPAV a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAV di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

ART. 16 - PENALI

Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare e garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente Capitolato e nel Disciplinare tecnico.

Qualora ARPAV rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto dal presente Capitolato, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, ARPAV provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

Deve considerarsi inadempimento il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà di reperibilità del Responsabile del servizio. In tali casi ARPAV applicherà al Fornitore le penali di seguito descritte:

- Per ogni ritardo nell'adempimento rispetto ai termini di carico e/o scarico dei campioni fissati nel Disciplinare tecnico e nel progetto dettagliato fornito dalla ditta, intendendo per tale un ritardo superiore a 30 minuti che non sia imputabile ad ARPAV o a cause di forza maggiore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a Euro 150,00 sia nel caso di trasporto programmato sia nel caso di trasporto a chiamata.
- In caso di mancato o scorretto posizionamento dei data logger e di scorretta conservazione del campione, risultato deteriorato, scongelato, o comunque mal conservato, il Fornitore sarà assoggettato ad una penale di Euro 150,00 per ogni campione deteriorato.
- In caso di mancato intervento giornaliero, per i servizi di trasporto programmato e a chiamata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari ad Euro 250,00 per ogni giorno non reso.
- Nel caso in cui il referente individuato dal fornitore non sia stato ripetutamente reperibile nelle fasce orarie di competenza e in caso di mancanza di igiene e pulizia dei mezzi, il Fornitore sarà assoggettato ad una penale di € 110,00 per ogni giorno di irreperibilità e di mancata igiene.
- Qualora, a seguito delle verifiche previste dall'art. 7 del presente Capitolato, si rilevino gravi non conformità, Arpav applicherà al fornitore una penale giornaliera fino a € 300,00 fermo l'obbligo per il Fornitore di provvedere agli adempimenti necessari entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad ARPAV nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione – anche via fax - della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettate, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore del contratto, il RUP avrà la facoltà di proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale annuale presunto, determinato in sede di aggiudicazione.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D.Lgs.163/2006, una cauzione definitiva in favore di ARPAV di importo pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

Detta garanzia dovrà essere resa nella forma della fideiussione, rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo, avere durata non inferiore a 40 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 33% dell'importo originario dopo ogni anno per i primi due anni dalla decorrenza del servizio secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. L'ammontare residuo dell'importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente, alla scadenza del contratto e comunque non prima che siano state definite tutte le situazioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della cauzione determina per l'aggiudicatario la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il contratto non può mai essere ceduto, a pena di nullità.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta e non autorizzato dall'Agenzia, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della garanzia fideiussoria, salva ogni azione per il risarcimento di qualsiasi conseguente danno.

E' subappaltabile a terzi qualunque parte del servizio, per un valore peraltro complessivamente non superiore al 30% del valore del contratto.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata:

- a) al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- b) all'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. tra il soggetto affidatario e il titolare del subappalto;

- c) all'insussistenza nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/1965;
- d) al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto.

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di sussistenza dei predetti requisiti senza che l'Agenzia abbia provveduto a rilasciare autorizzazione espressa, questa si intende concessa.

Per quanto non espressamente richiamato sugli obblighi a carico del soggetto affidatario, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

L'Agenzia non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi e/o lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dal pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 - CONTRATTO

Il contratto sarà formalizzato, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 5 co.1 e di idonea cauzione definitiva da rendersi con le forme prescritte dall'art. 113, co. 2 del D.Lgs. n.163/2006, mediante scrittura privata con spese e oneri a carico del Fornitore, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, non prima di 35 gg. dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai contro interessati.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare ad ARPAV gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia ARPAV che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini di verificare l'applicazione della suddetta norma, ARPAV potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

ART. 21 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente il servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che il Fornitore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

L'Agenzia appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali dopo due contestazioni scritte;
- b) rifiuto del Fornitore ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio in conformità alle condizioni previste dal contratto e/o sospensione o rallentamento del servizio medesimo;
- c) violazione di obblighi attinenti al contratto che diano luogo ad illeciti penalmente perseguibili;
- d) cessione dell'azienda, trasformazione, fusione, scissione di società, in caso di accertata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 10-sexies della L. 575/1965 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione del cessionario;
- e) cessazione di attività, oppure fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore o altra procedura concorsuale;
- f) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia appaltante;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- h) sopravvenienza di un provvedimento definitivo o condanna ex art.38 n.1 lettere b) e c) del DLgs 163/06;
- i) grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia previdenziale, assicurativa, anti infortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali.

In caso di risoluzione contrattuale verrà incamerata la cauzione definitiva nonché effettuato l'acquisto in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Agenzia dovesse sostenere per l'affidamento presso altra ditta di sua scelta.

L'incameramento della cauzione nei casi di risoluzione contrattuale, non esime il Fornitore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, l'Agenzia appaltante provvederà a notificare al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, nonché il termine di tempo entro cui provvedere.

L'Agenzia appaltante si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne il Fornitore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni.

La Ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 23 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e art. 6 della Direttiva 2004/18/CE, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione del contratto.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/92;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

Per l'Agenzia, il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale, dott. Carlo Emanuele Pepe e responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Acquisizione beni, servizi e lavori.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti Pubblici", dal DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti Pubblici", e dal Codice Civile.

IL FORNITORE (timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente documento e nei suoi allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 e 25 del presente Capitolato d'oneri.

IL FORNITORE (timbro e firma)
